

All.to Sub A) alla deliberazione di C.C. n



**COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO**

*Provincia di Padova*

**SERVIZIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 4/10/2011*

## INDICE

|   |       |
|---|-------|
| Art.1 — Oggetto del regolamento.....                                    | pag 3 |
| Art. 2 — Istituzione e finalità del consiglio tributario.....           | pag 3 |
| Art. 3 — Componenti e criteri di nomina .....                           | pag 3 |
| Art. 4 — Requisiti e incompatibilità .....                              | pag 4 |
| Art. 5 — Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna ..... | pag 4 |
| Art. 6 — Sedute del consiglio tributario.....                           | pag 4 |
| Art. 7 — Collaborazione con l’Agenzia del Territorio.....               | pag 5 |
| Art. 8 — Convocazione e validità delle sedute.....                      | pag 5 |
| Art. 9 — Rapporti con l’Amministrazione comunale.....                   | pag 5 |
| Art. 10 — Doveri dei Consiglieri.....                                   | pag 5 |
| Art. 11 — Rimborso spese .....  | pag 6 |
| Art. 12 — Entrata in vigore.....  | pag 6 |

## **Art. 1 — Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario del Comune di S. Angelo di Piove di Sacco, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal DPR 29 Settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L 30 Settembre 2005, n. 203.

## **Art. 2 — Istituzione e finalità del consiglio tributario**

Il Comune di S. Angelo di Piove di Sacco istituisce il Consiglio Tributario per lo svolgimento dei compiti di partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con lo scopo di combattere le evasioni fiscali. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Esaminare le dichiarazioni dei redditi, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal DPR 600/1973 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'Agenzia del Territorio ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) formulare pareri, osservazioni, segnalazioni, suggerimenti e proposte nello svolgimento dei compiti attribuiti in materia tributaria ai Comuni.

## **Art. 3 Componenti e criteri di nomina**

1. Il Consiglio Tributario è composto da 7 membri, 5 dei quali sono nominati dal Sindaco, previa consultazione dei capigruppo consiliari, scelti secondo i criteri di competenza tecnica. Con lo stesso provvedimento di nomina dei consiglieri tributari, il Sindaco provvede ad individuare, tra i componenti nominati, anche il Presidente del consiglio tributario e il Vicepresidente.

2. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio Tributario, un dipendente assegnato all'Ufficio Tributi, un dipendente assegnato all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, individuati dal Sindaco con proprio decreto.

3. Nei casi di dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti da parte dei componenti eletti, il Sindaco provvede a nominare nuovi componenti.

4. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del presente regolamento.

#### **Art. 4 — Requisiti e incompatibilità**

Per essere nominati componenti del consiglio tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici, essere elettori del Comune di S. Angelo di Piove di Sacco e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
- c) non essere in mora con il pagamento di imposte erariali o locali;
- d) essere in possesso almeno del diploma di maturità;

Non possono far parte del consiglio tributario:

- a) Membri del Governo, membri di Giunte Regionali, Provinciali e Comunali, Parlamentari e membri di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali;
- b) i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza al cui distretto appartiene il comune di S. Angelo di Piove;
- c) i magistrati in età di servizio;
- d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria;
- e) persone in rapporto di parentela e affinità entro il terzo grado fra i membri del Consiglio Tributario e con le persone indicate nel precedente punto a).

#### **Art. 5 — Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna**

I consiglieri tributari durano quanto l'Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare, fatto salvo che le determinazioni saranno sempre prese o ratificate dal Consiglio Tributario in seduta plenaria.

#### **Art. 6 — Sedute del consiglio tributario**

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente nominato dal Sindaco, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario, nominato fra i dipendenti comunali, che deve essere firmato sia dal Presidente che dal Segretario della seduta.

## **Art. 7 — Collaborazione con l’Agenzia del Territorio**

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera anche in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del Territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

## **Art. 8 — Convocazione e validità delle sedute**

Il Consiglio Tributario si riunisce in seduta plenaria, in via ordinaria ogni sei mesi, oppure in via straordinaria, su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età. La convocazione del Consiglio Tributario può anche essere promossa a seguito di richiesta scritta di almeno tre dei membri in carica; in tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa depositata al Protocollo del Comune.

L’avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica a cura dell’Ufficio Tributi, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l’ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore. Le sedute avvengono nei locali del Comune, che fornirà il necessario materiale di cancelleria, l’utilizzo di computer, telefono ecc. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno cinque dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

## **Art. 9 — Rapporti con l’Amministrazione comunale**

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l’attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

## **Art. 10 — Doveri dei Consiglieri**

I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d’ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. E’ fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi/assentarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’invalidità della relativa

determinazione.

-

**Art. 11 — Rimborso spese.**

Ai componenti del Consiglio Tributario non spetta alcun compenso né verrà corrisposto alcun rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

**Art. 12 — Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.